

**COMUNE DI PANTIGLIATE
PROV. DI MILANO**

COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI

**REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI
CANI E PICCOLI ANIMALI DA
AFFEZIONE**

**NORME CONTRO IL
MALTRATTAMENTO ANIMALE E
PER LA PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO**

TITOLO I

Norme per la denuncia, il possesso, l'accalappiamento dei cani; per la prevenzione del randagismo e per la profilassi della rabbia.

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

Art. 2

1. Chiunque sia possessore di cani, è obbligato a farne denuncia al competente Ufficio di Polizia Municipale entro il terzo mese di vita o comunque entro 15 giorni dall'inizio del possesso
2. Nella denuncia si devono indicare le generalità complete del possessore o detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso – razza – età – taglia – colore del mantello – lunghezza del pelo – eventuali segni particolari e fotografia).

Art. 3

1. All'atto della denuncia il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al possessore o detentore del cane, un certificato seguito da un numero progressivo di cinque cifre, che dovrà essere apposto mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dall'ASL o libero professionista, con tariffe approvate dall'Ordine dei Medici Veterinari di Milano) entro sei mesi dall'iscrizione all'Anagrafe Canina.
2. All'atto della denuncia verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.

Art. 4

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all' Ufficio di Polizia Municipale che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
2. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 24 ore dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune.
3. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune.
4. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale.
5. I cani non tatuati ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell' Anagrafe Canina Regionale a spese del proprietario medesimo.
6. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelli inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.

Art. 5

1. L'inosservanza agli obblighi fissati dai precedenti articoli è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della Legge n. 281/91.

Art. 6

1. I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate all'attività motoria dei cani indicate da appositi segnali.
2. Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani introdotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico, i cani da caccia e da pastore nel momento del lavoro.
4. Nelle aree private, nei cortili o luoghi soggetti a pubblica servitù e nelle aree verdi i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli altri animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui ce l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso di furto".
5. Tutti i proprietari, possessori o detentori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, nelle aree verdi aperte al pubblico, dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di mezzi idonei e sacchetto per la raccolta delle deiezioni degli animali.
6. All'interno delle zone attrezzate per giochi bambini è vietato l'accesso agli animali.
7. È vietato introdurre cani nei corsi d'acqua e nelle zone umide.

Art. 7

1. I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati e mantenuti sotto sequestro presso il Canile Municipale per un periodo di osservazione che di norma ha durata di dieci giorni e viene effettuato dal Servizio Veterinario dell'ASL.
2. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati.
3. Saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici.
4. Il responsabile della custodia degli animali del Canile Municipale deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL.
5. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari.
6. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:
 - a) Essere ceduti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale.
 - b) Essere, qualora pervenuti al Canile Municipale senza tatuaggio e non reclamati ceduti a privati che li richiedano in adozione o a rifugi per cani. L'adozione del cane può essere definitiva solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. I cani catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione. Il servizio di cattura dei cani

è a carico del Comune e verrà effettuato da personale appositamente incaricato, addestrato ed attrezzato.

Art. 8

1. Nei Rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari.
2. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
3. L'eventuale custodia temporanea a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali.
4. Il responsabile del Rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultano: la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
5. I Rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi Veterinari dell'ASL mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
6. Il Comune, può fornire alle Associazioni che gestiscono i Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'adozione a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
7. Il Comune per la realizzazione di Rifugi, può concedere in comodato alle associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.
8. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell'ASL.
9. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il Rifugio deve nominare il Direttore Responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
10. L'attività delle Associazioni nella gestione dei Rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e ceduti.
11. Alle summenzionate norme sono soggetti anche Rifugi già esistenti.

Art. 9

1. I cani ed i gatti morsiatori di persone od animali, ogniquavolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al Canile Municipale.
2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche.
3. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.
4. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsiato, presentino manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabbica.
5. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
6. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
7. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'ASL abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente.

8. Della avvenuta spedizione e dei risultati diagnosticati sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario Regionale.
9. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione che sarà effettuata presso strutture idonee.
10. Il luogo dove è stato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 10

1. I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabbico devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debba prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.
2. Tuttavia su richiesta del possessore dell'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel Canile Municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria.
3. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabbico.
4. I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.
5. Nel caso che l'animale morsiato venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi, dal sospetto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
6. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel Canile Municipale o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici.
7. I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati in conformità agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320); se durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 11

1. Allorchè nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabbico, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:
 - a) Che nei sessanta giorni successivi i cani anche se muniti di museruola non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo.
 - b) Che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

Art. 12

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsiature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al

Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'ASL, ciascuno secondo le proprie competenze.

Art. 13

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320.

Art. 14

1. Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/91.

TITOLO II

Norme contro il maltrattamento animale

Art. 15

1. È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 16

1. È fatto divieto di abbandonare animali.

Art. 17

1. È fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

Art. 18

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'ASL e da Associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

Art. 19

1. È fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari.
2. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di Legge sugli stessi.

Art. 20

1. È fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie.
2. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.
3. Gli animali che per la loro utilità debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

Art. 21

1. È fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Art. 22

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 23

1. La presenza di colonie di gatti liberi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.
2. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene dell'ASL, la presenza dei gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es, ospedali, asili, case di cura, ecc...) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
3. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL, può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.
4. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo del numero della popolazione felina che verranno effettuati dal Servizio Veterinario dell'ASL.
5. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune.
6. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

Art. 24

1. È fatto divieto di detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
2. È, inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 25

1. È fatto obbligo di segnalare animali feriti, al Servizio Veterinario dell'ASL o al più vicino posto di Soccorso Veterinario.
2. Le spese per gli interventi medici occorrenti, saranno a carico del Comune nel cui territorio è stato rinvenuto l'animale ferito o infortunato con rivalsa sul proprietario quando identificato.

Art. 26

1. Le trasgressioni agli articoli di questo titolo, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 281/91.

TITOLO III

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

Art. 27

1. Al fine di favorire le condizioni ideali per consentire una pacifica ed armoniosa convivenza fra chi possiede cani e chi no, nel rispetto di tutti e in un'ottica di fattiva collaborazione:
 - a) I cani possono essere trasportati su automezzi pubblici, previo acquisto di un biglietto ordinario e muniti di guinzaglio e museruola.
 - b) Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di riconoscimento, nonché i gatti ed i piccoli animali da affezione trasportati negli appositi contenitori, ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori.
 - c) Non è ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto dalle presenti norme.

Art. 28

1. È fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari.
2. Nei bar, ristoranti e locali affini è lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l'ingresso ai cani.
3. È fatto obbligo al gestore o proprietario che intenda vietare l'ingresso ai cani esporre cartello o altro segnale di divieto di ingresso ai cani.

Art. 29

1. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

Art. 30

È possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Titolo I del presente Regolamento, laddove non esista il divieto sancito con ordinanza sindacale, segnalato mediante appositi cartelli.

Art. 31

I possessori di cani sono tenuti a raccogliere con appositi strumenti gli escrementi prodotti dai propri animali nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani.
A tal proposito il Comune si impegna a favorire la suddetta raccolta di deiezioni con opera di informazione.

Art. 32

La trasgressione ai suddetti articoli, sarà punita ai sensi delle normative in materia nonché in relazione alle disposizioni di natura penale.
La Polizia Municipale è incaricata di fare rispettare il presente Regolamento.

Gli importi che dovranno essere pagati per le violazioni agli articoli soprariportati del Regolamento, sono così determinati:

Art. 6 Euro 51,65.-

Art. 24 Euro 51,65.-

Art. 30 Euro 51,65.-

Art. 31 Euro 51,65.-

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare la specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
Viste le Leggi 12 Giugno 1961, n. 611 e 11 Aprile 1938, n. 612 sulla protezione degli animali;
Vista la Legge 19 Maggio 1954, n. 303 sull'istituzione dell'Ente Nazionale Protezione Animali;
Visto il D.P.R. 31 Marzo 1979 sulla collaborazione dell'Ente Nazionale Protezione Animali con i Comuni sulla protezione degli animali;
Visto il D.P.R. 08 Febbraio 1954, n. 320 che approva il regolamento di Polizia Veterinaria;
Visto il D.M. 31 Dicembre 1983 di applicazione della Convenzione di Washington sulle specie in via di estinzione;
Vista la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di prevenzione del randagismo";
Vista la Legge Regionale 7 Aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
Visto il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche sulla protezione degli animali durante il trasporto;

ORDINA

Art. 1 - Protezione animali

È fatto assoluto divieto di:

1. Tenere gli animali in ambienti ed in condizioni igieniche non idonee ed in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie e di privarli delle condizioni di vita idonee rispetto alle esigenze naturali od acquisite;
2. Tenere costantemente animali in cantine, garages o box esterni in lamiera, salvo ambienti appositamente autorizzati dall'ASL (allevamento amatoriale canarini e piccoli uccelli);
3. Tenere animali in condizione di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione, insolazione, temperatura, rumore, nonché privi di acqua;
4. Abbandonare animali;
5. Appropriarsi di animali liberi randagi e/o vaganti, ad esclusione dei gatti qualora sia accertato il loro abbandono. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, ai servizi pubblici preposti dalla normativa vigente ed agli appartenenti ad associazioni zoofile purchè specificatamente autorizzate;
6. Abbandonare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole;
7. E' altresì vietato abbandonare animali chiusi, in autoveicoli, caravan, roulotte e/o rimorchi anche se all'ombra e con i finestrini aperti;
8. Trasportare in autovettura o sul carrello a rimorchio animali in gabbie con più soggetti o gabbie che non premettono all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente, ad esclusione dei momentanei trasportini;
9. Trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche quando il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori ed in tutti i casi in cui vi possa essere possibilità di intossicazione da gas di scarico;
10. Non garantire agli animali il naturale ciclo luminoso salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario il quale dovrà stabilire la data d'inizio del trattamento e la data di fine;

11. Mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi;
12. Stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% piena;
13. Mettere gatti alla catena e lasciarli chiusi in gabbie e nei trasportini per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta dal medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio del trattamento e di fine;
14. Mantenere animali esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
15. Gli animali vivi non devono essere posti in premio nelle fiere, gare, giochi e trattenimenti pubblici.
16. Il commercio di animali per fini contrari alla Legge.

Art. 2 – Detenzione e vendita animali esotici

1. Il registro di carico e scarico previsto dal D.P.R. 320/54 e della L.R. 27/2000 si applica a tutte le specie animali vendute, le annotazioni devono essere fatte entro e non oltre 24 ore dall'evento. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciarne il possesso all'Amministrazione Comunale entro e non oltre 3 mesi dalla emanazione della presente ordinanza ed entro 10 giorni dalle avvenute variazioni dovute a morte, nascite in cattività, cessioni o acquisizioni a qualsiasi titolo.
2. E' obbligatorio per i detentori di animali esotici di riprodurre, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie; questi animali devono avere la possibilità se la natura della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca per nuotare deve essere almeno il triplo della lunghezza dell'animale più lungo e grosso.

Art. 3 – Animali d'affezione

1. Tutti gli animali che sono tenuti all'aperto, inclusi i cani a catena, devono avere una tettoia sovrastante la cuccia, di una dimensione doppia a quella della cuccia stessa.
2. La cuccia non deve essere posta in un avvallamento, bensì su un rialzo del terreno.
3. Tutti gli animali devono avere a disposizione e sempre presente una ciotola piena d'acqua ed una per il cibo.
4. I cani tenuti a catena devono avere una catena di una lunghezza non inferiore a 8 metri lineari misurata con la catena posta a terra; in ogni caso la catena dovrà essere sempre dotata di due moschettoni funzionanti rotanti alle estremità. Ogni singolo cane deve avere a disposizione una cuccia che permetta all'animale di sdraiarsi completamente all'interno per tutta la propria lunghezza, la stessa deve essere sopraelevata di almeno 5 cm. da terra. I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 mq. per ogni singolo cane, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili pubblici ed i rifugi gestiti dalle associazioni già in essere, di cui alla Legge 281/91 e Legge Regionale 27/2000).
5. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico – sanitarie munito di apposito libretto sanitario attestante la regolarità delle vaccinazioni, con obbligo di disinfestazione da parassiti su prescrizione scritta di un medico veterinario, per ciò che concerne il prodotto, i tempi e le dosi da utilizzare.

Art. 4 – Ittiofauna

È fatto divieto di:

1. Lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
3. Mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande.
4. Oltre a tre esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

Art. 5 – Uccelli

È fatto divieto di:

1. Mettere gli uccelli in voliere di grandezza tale da impedire un breve volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente; è obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore munita di ripari chiusi in numero idoneo al numero dei volatili presenti.
2. Lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
3. Strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
4. Amputazioni delle ali o di altri arti salvo per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
5. Mantenere i volatili legati al trespolo; salvo gli psittacidi (pappagalli) di grossa taglia.
6. Detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici.
7. Distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

Art. 6 – Divieti

Sono sempre comunque vietati:

1. L'utilizzo di animali di qualsiasi specie quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. L'impiego di animali di qualsiasi specie per richiamo pubblicitario.
3. L'utilizzo di animali con cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento per richiedere l'elemosina e/o per stimolare la pietà dei passanti e, comunque, per qualsiasi forma di accattonaggio; gli animali non possono essere detenuti sullo stesso luogo pubblico per più di due ore, per questo punto specifico, dopo la prima contestazione di violazione alla presente ordinanza, si applica sempre il sequestro amministrativo.
4. Utilizzare colla o altro materiale imbrattante o tossico nocivo per dissuadere gli animali dal posarsi per allontanarli e per disturbarli o catturarli.
5. Detenere, commerciare o trasportare trappole per la cattura di animali domestici.
6. Comportamenti lesivi nei confronti degli animali e, quindi, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.
7. Utilizzare cani in combattimenti

8. Utilizzare collari che provochino scosse elettriche o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'ubbidienza o impedire l'abbaiare naturale, ad esclusione degli spray alla citronella.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00, in caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione. Gli agenti accertatori e/o pubblici ufficiali provvedono al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque impedisce e/o ostacola l'accesso ai luoghi ove sono detenuti gli animali, la disponibilità di dati e informazioni, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi, di effettuare i rilievi di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 350,00; in caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

Il servizio di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'ASL di Melegnano, il Corpo delle Guardie Zoofile E.N.P.A., la Sorveglianza Ecologica, provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, con particolare riguardo ai trasporti, oltre alla corretta osservanza della presente ordinanza.